

ESENTE DA OGNI TASSA
E IMPOSTA AI SENSI DEGLI
ARTT. 6 E 7 D.L.vo 150/2011

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Udine

n.	435	SENT. 17
n.	3291	R.G. 17
n.	3981	CRON. 17
n.	—	REP

avv. Elisabetta Kraus ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3791/2017 R.G. promossa con ricorso depositato in data 25.07.2017

DA

FABRIONE MARINO rappresentato, difeso e domiciliato da e presso l'avv. Lorenzo Cudini con studio a Udine Via Crispi n. 47, come da procura a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTURA – UTG in persona del legale rappresentante pro tempore

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni per il ricorrente: accoglimento del ricorso.

Conclusioni per il resistente: come in comparso di costituzione e risposta.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente impugna l'ordinanza prefettizia n. 0038738 emessa dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di in data 21 giugno 2017, con la quale è stata stabilita la revoca della patente di guida ctg. "B" . Il provvedimento discende dalla sentenza n. 192 dd. 23.03.2017 divenuta irrevocabile il 22.04.2017 con la quale il GIP presso il Tribunale di Udine ha

dichiarato di non doversi procedere nei confronti del sig. **ARRIGHETTI Maurizio**
ai sensi degli artt. 168 ter c.p. e 464 c.p.p. per esito favorevole alla messa alla
prova.

Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente lamenta la mancata indicazione
dei rimedi giurisdizionali esperibili. Si è costituita la resistente, sostenendo che
la mancata indicazione dei rimedi giurisdizionali esperibili non ha
minimamente inciso sul diritto di difesa dell'opponente, il quale proponeva
opposizione avverso il provvedimento prefettizio davanti al Giudice di Pace
competente per territorio.

Osserva questo giudice di pace che la giurisprudenza della Corte di Cassazione
ha da tempo stabilito che in caso di mancata indicazione dell'organo dinanzi il
quale proporre impugnazione ad una sanzione amministrativa non costituisce
illegittimità dell'atto, ma mera irregolarità.

Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente lamenta l'insufficienza della
motivazione in senso stretto.

Sul punto la resistente afferma che l'obbligo di motivazione deve considerarsi
soddisfatto quando dal provvedimento prefettizio risulti la violazione
addebitata, in modo tale che l'interessato possa far valere le proprie ragioni
ed il Giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è
ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altro atto
endoprocedimentale.

Osserva questo giudice di pace che l'art. 221 C.d.S. stabilisce al comma 2 che
la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per
difetto di una condizione di procedibilità. La stessa norma, inoltre, stabilisce



che la si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220 C.d.S., ovvero *l'autorità giudiziaria in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.* Il capo I del titolo VI ha per titolo "degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni" ed è relativo, tra l'altro, alla contestazione e verbalizzazione delle violazioni, nonché la notificazione delle violazioni.

Ne discende che il GIP presso il Tribunale di Udine ha dichiarato l'estinzione del reato e ha, quindi, rimesso all'autorità amministrativa – ai sensi dell'art. 221 C.d.S. - per la contestazione della violazione amministrativa che deve (e doveva) essere effettuata ai sensi del capo I titolo VI già citato.

Orbene, come evidenziato da parte ricorrente, tale contestazione non risulta agli atti, essendosi la PA limitata a notificare il provvedimento di revoca della patente, omettendo gli atti presupposti.

Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente lamenta la non corretta indicazione del termine temporale decorso il quale l'interessato può conseguire una nuova patente di guida.

Invero, nel provvedimento impugnato parte resistente indica il termine per il conseguimento della nuova patente trascorsi almeno tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal GIP.

Osserva questo giudice di pace che la circolare n. 2011 -2347 del Ministero dell'Interno ha chiarito che l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge e, quindi,

anche in assenza di condanna definitiva penale, come nel caso in questione, le sanzioni accessorie vanno applicate.

Tuttavia, nel caso in questione la decorrenza del termine non può ritenersi la data della sentenza di estinzione del reato, poiché con la sentenza di estinzione del reato non vi è stato l'accertamento del reato.

Inoltre, osserva questo giudice di pace che alcune pronunce (TAR Piemonte – Torino sezione II Sentenza 14.10.2015 n. 1415; TAR Veneto sezione III sentenza 15.04.2016 n. 393) hanno stabilito che per “data di accertamento del reato” deve intendersi la data di contestazione della violazione da parte dell'Organo accertatore. Invero, il legislatore se avesse voluto ritenere che il termine per il conseguimento di una nuova patente di guida decorresse dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile e non dalla data di accertamento del reato, come previsto dall'art. 219 C.d.S., avrebbe specificato tale decorrenza, come appunto nell'art. 224 C.d.S., dove si fa riferimento alla condanna alla irrevocabilità della sentenza di condanna (o alla definitività del decreto penale di condanna).

Nel caso che ci occupa non vi è stato accertamento del reato (in quanto il reato è estinto) e, quindi, semmai il termine di tre anni per il conseguimento di una nuova patente di guida decorre dalla data del fatto, ovvero dalla commissione del reato.

Per quanto sopra esposto, il ricorso va accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della novità della questione.

PQM

Il Giudice di Pace Udine avv. Elisabetta Kraus, visti gli articoli 6 e 7 D.LGS 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese di lite compensate. Motivazione riservata.

Così deciso il 6.09.2017

Depositato in cancelleria il
14 SET. 2017

IL CANCELLIERE P3
Gabriella PERESANO



Il Giudice di Pace

IL GIUDICE DI PACE
AVV. ELISABETTA KRAUS